

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**155 / 2023 del 13/06/2023**

Oggetto: ACCORDI PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 - APPROVAZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E DELLE RELATIVE TARIFFE CON STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E A CONTRATTO CON SSR

OGGETTO: ACCORDI PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933/2014 - APPROVAZIONE DEL TESTO CONVENZIONALE E DELLE RELATIVE TARIFFE CON STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E A CONTRATTO CON SSR

vista la seguente proposta di deliberazione n. 281/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di

assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda; la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire dolo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenda (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con soggetti erogatori privati accreditati e a contratto con SSR quali, ad esempio, Istituti/Fondazioni/Case di Cura presenti in Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

PRESO ATTO, quanto sopra premesso, in ossequio alla D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009, nel caso che gli stessi Istituti/Fondazioni/Case di Cura della Regione Lombardia necessitino anche per il futuro di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario c.d. secondario dalla propria sede all'ASST più vicina o altra idonea struttura sanitaria di ricovero e cura, dotata di competenze sanitarie e specialistiche non presenti presso le Strutture stesse;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in ossequio alla citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, di provvedere alla predisposizione di un nuovo testo di accordo quadro, in via pattizia, con le singole strutture interessate;

PRESO ATTO che è necessario procedere all'approvazione del nuovo testo convenzionale in sostituzione di quello approvato dalla Delibera n. 221 del 19.06.2020;

EVIDENZIATO che gli Istituti/Fondazioni/Case di Cura riconoscono ad AREU il rimborso dei costi sostenuti per tutti le prestazioni di trasporto e assistenza erogate, in base ai valori medi regionali di riferimento determinati per MSB (mezzo di soccorso di base) e MSA2 (mezzo di soccorso avanzato con medico ed infermiere a bordo) sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, e così definiti:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il nuovo testo di accordo quadro, parte integrante del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione con le strutture private accreditate a contratto con il SSR presenti in Regione Lombardia interessati al connesso perfezionamento;
2. di dare atto che gli accordi con i soggetti di cui al precedente punto n. 1 che manifestano il proprio interesse alla stipula dello stesso decorrono dalla data di sottoscrizione per un periodo pari a tre anni. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di disporre che venga posto in essere tutto quanto necessario affinché alla stipula dei nuovi accordi in parola facciano seguito idonee comunicazioni anche a favore delle AAT e SOREU interessate;
4. di disporre che gli introiti derivanti dai sopra richiamati accordi, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliero, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2020 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
5. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 le strutture private accreditate a contratto riconoscono ad AREU:
 - a. per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - b. per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione CDC _____ - Agenzia delle Entrate n.
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)
	sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
	nella sua qualità di Direttore Generale	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	E	
	Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____ (di seguito per brevità	
	Casa di Cura/Istituto/Fondazione), con sede in _____ (____)	
	_____, C.F./P.IVA _____ in atto rappresentata	
	dalla Sig./Dott. _____ quale legale rappresentante.	
	PREMESSO CHE	
	<ul style="list-style-type: none"> che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera; 	
	<ul style="list-style-type: none"> la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso 	
		Pagina 1 di 9

di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Casa di Cura/Istituto/Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Casa di Cura/Istituto/Fondazione non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di Cura/Istituto/Fondazione alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura/Istituto/Fondazione, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST _____ già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto

con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST _____ o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST _____.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura/Istituto/Fondazione decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il

trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura/Istituto/Fondazione al momento della richiesta di trasferimento.

Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura/Istituto/Fondazione può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Casa di Cura/Istituto/Fondazione mette a disposizione, quale referente amministrativo il Sig./Dott. _____ di cui ai recapiti telefonici _____ e, quale referente sanitario, il Sig./Dott. _____ di cui ai recapiti telefonici _____.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze territoriali.

La Casa di Cura/Istituto/Fondazione si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale _____ e la pec relativa alla fattura elettronica _____.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al _____, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal _____ per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____ nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di

competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura/Istituto/Fondazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione

dei dati personali”), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell’ultima sottoscrizione.*

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____ rappresentata dal Legale Rappresentante Sig./Dott. _____

Le parti stipulanti approvano specificatamente l’articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Casa di Cura/Istituto/Fondazione _____ rappresentata dal Legale Rappresentante Sig./Dott. _____

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE